



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE

N.129 DEL 22/06/2026 REG. SERV.

N. 380 DEL 22/06/2026 REG.GEN.

OGGETTO: Affidamento diretto per Ricorso per decreto ingiuntivo n. 424/2026 del 14.05.2026- RG. n. 1679/2026 Ing. Mariagrazia Crinò contro Comune Scaletta Zanclea. CIG: BC1F08C88E

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

in data 19.05.2026 prot. n. 4041 è stato notificato a questo Ente decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina n. 424/2026 del 14.05.2026 RG n. 1679/2026 - Comune Scaletta Zanclea / Ing. Maria Grazia Crinò relativo all'incarico professionale per progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori inerenti il progetto "Scaletta Zanclea ComLoc" per la realizzazione di un impianto di compostaggio nel Comune di Scaletta Zanclea;

- con il predetto decreto ingiuntivo il Tribunale di Messina "ingiunge al Comune di Scaletta Zanclea al pagamento della somma di € 12.174,51 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal giorno successivo della scadenza del termine per il pagamento della fattura n. 25FT/2023 del 29.12.2023 sino al saldo effettivo, nonché spese, diritti e onorari di procedura, oltre oneri di legge e rimborso forfettario 15% con espressa clausola di provvisoria esecutorietà ex art 642 c.p.c. a.;

Considerato che il mancato pagamento della somma per cui è avvenuta l'ingiunzione discende a sua volta dalla mancata tempestiva erogazione da parte dell'Amministrazione Regionale, a tutt'oggi disattesa, delle somme di cui al Decreto di finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 1196 del 4 ottobre 2023 nell'ambito del PO FESR 2014-2020 - Azione 6.1.1 e, pertanto, non è imputabile al Comune di Scaletta Zanclea;

Ritenuto, sulla base di quanto esposto sopra, che questo Comune proceda a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 424/2026 emesso dal Tribunale di Messina in data 13.05.2026

Considerato che il Comune risulta nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, stante l'assenza di specifiche

professionalità per l'attività di rappresentanza e difesa su materia settoriale e che, pertanto, è necessario provvedere ad affidare incarico a professionista esterno;

Dato atto che l'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza;

Atteso che tra i dipendenti dell'Ente non esiste la specifica professionalità per l'attività di rappresentanza e difesa su materia settoriale;

Visto l'art. 13 comma 2 del D.lgs. 36/2023 a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

Visto l'art. 56 comma 1 lett. h) del nuovo Codice dei contratti – D.lgs. 36/2023 – a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31;*

1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31;*

3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

Dato atto che gli incarichi legali dunque esulano dall'applicazione del nuovo Codice degli Appalti;

Richiamati:

-la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06.06.2019 in merito alla natura prevalentemente fiduciaria e caratterizzata dalla massima riservatezza dei singoli incarichi legali di assistenza;

-il parere reso dal Consiglio di Stato n. 2017 del 03.08.2018 sulle Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali, ai sensi del quale la suddetta tipologia di incarico rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all'art. 2222 c.c.;

- la Circolare n.2/07/Sr. /cons. in data 13 dicembre 2006 con la quale la Corte dei Conti, sezioni Riunite per la Regione Siciliana, ha disposto che gli incarichi nei confronti di professionisti legali devono essere supportati da un preventivo di massima comprensivo di onorari, competenze e spese relativi all'espletamento dell'incarico stesso, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Rilevato che deve essere rispettato il principio di economicità in quanto il compenso da corrispondere al legale viene calcolato da questa Amministrazione sulla base dei parametri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati al D.M. 13.08.2022 n. 147;

Vista la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;

Dato atto che ai fini del conferimento di tale incarico andrà verificata la sussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.lgs. n.39/2013;

Richiamata la Delibera di G.M. n.156 del 19.06.2026 del con la quale è stato deliberato:

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- di autorizzare il Sindaco pro tempore a proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 424/2024 emesso dal Tribunale di Messina in data 13.05.2026, sottoscrivendo apposita procura alle liti;
- di dare atto che occorre nominare un legale per proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.424/2026 emesso dal Tribunale di Messina in data 13.05.2026;
- di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico recante le condizioni ed i termini dell'incarico legale, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- di assegnare al Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali la complessiva somma presuntiva di € 1.650,00 affinché proceda all'affidamento diretto a un legale esterno per la difesa delle ragioni dell'Ente;

Dato atto che gli incarichi legali dunque esulano dall'applicazione del nuovo Codice degli Appalti;

Richiamati:

- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06.06.2019 in merito alla natura prevalentemente fiduciaria e caratterizzata dalla massima riservatezza dei singoli incarichi legali di assistenza;
- il parere reso dal Consiglio di Stato n. 2017 del 03.08.2018 sulle Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali, ai sensi del quale la suddetta tipologia di incarico rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all'art. 2222 c.c.;
- la Circolare n.2/07/Sr. /cons. in data 13 dicembre 2006 con la quale la Corte dei Conti, sezioni Riunite per la Regione Siciliana, ha disposto che gli incarichi nei confronti di professionisti legali devono essere supportati da un preventivo di massima comprensivo di onorari, competenze e spese relativi all'espletamento dell'incarico stesso, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Rilevato che deve essere rispettato il principio di economicità in quanto il compenso da corrispondere al legale viene calcolato da questa Amministrazione sulla base dei parametri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati al D.M. 13.08.2022 n. 147;

Vista la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;

Dato atto che ai fini del conferimento di tale incarico andrà verificata la sussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.lgs. n.39/2013;

Dato atto, altresì, che l'incarico professionale rientra tra i c.d. *"appalti esclusi"* dall'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti ai sensi dell'art. 56, c. 1, lett. h), n. 1) del D.lgs. 36/2023 e che si è provveduto comunque a richiedere il CIG tramite la Piattaforma Contratti Pubblici presso ANAC, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 di revisione della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

Dato atto, pertanto, che al presente incarico è stato attribuito il codice: **CIG: BC1F08C88E**

Considerato in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Considerato in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

Richiamato altresì il D.lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Considerato che la presente determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/20

Visto il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con delibera consiliare n. 23 del 15.06.2026, dichiarata immediatamente esecutiva;

Vista la nota trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Palermo – Ufficio secondo – con allegata la Delibera n.1/PRSP/2026, dell'Ente Comune – SCALETTA ZANCLEA con protocollo CORTE DEI CONTI – SEZ_CON_SIC – SC_SIC-0000301 – Uscita – 15.01.2026 -13.35 (acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6325 in data 16.01.2026);

Preso atto che con la succitata Delibera n.1/PRSP/2026 del 15.01.2026, tra l'altro, è stato accertato che,

nelle more dell'adozione delle misure correttive tese al ripristino dell'equilibrio di bilancio e al recupero del disavanzo questo Comune:

- è assoggettato alle limitazioni previste dall'art.188, comma 1 quater, del TUEL, consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, onerando l'Organo di Revisione della relativa verifica;
- è assoggettato al rispetto di quanto disposto dall'articolo 243 del TUEL e, conseguentemente, al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria e per gli organici degli enti locali;

Fatto presente che:

conseguentemente si applica il comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la gestione provvisoria che è consentita nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio finanziario cui la stessa si riferisce;

la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che si tratta di una spesa obbligatoria derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo (D.I. n. 424/2026 del Tribunale di Messina);

Considerato che con la nuova contabilità armonizzata (D.lgs. 118/2011), integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014) dal 2016 decorrono le nuove regole dell'esercizio provvisorio che prevedono che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2026/2028 per l'annualità 2026;

Considerato pertanto che la spesa de quo trova copertura nell'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 15.06.2026;

Vista la determinazione Sindacale n. 4 del 05.02.2026 con la quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell' Area Servizi generali ed Istituzionali;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 156 del 19.06.2026 con la quale è stato deliberato:

-di autorizzare il Sindaco pro tempore a proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 424/2024 emesso dal Tribunale di Messina in data 13.05.2026, sottoscrivendo apposita procura alle liti;

-di dare atto che occorre nominare un legale per proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.424/2026 emesso dal Tribunale di Messina in data 13.05.2026;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scaletta Zanclea. Responsabile Procedimento: Micalizzi Maria (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

-di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico recante le condizioni ed i termini dell'incarico legale, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

-di assegnare al Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali la complessiva somma presuntiva di € 1.650,00 affinché proceda all'affidamento diretto a un legale esterno per la difesa delle ragioni dell'Ente;

3.Di dare atto che l'incarico è regolato dal disciplinare di incarico il cui schema è stato approvato con la delibera di G.M. n.156 del 19.06.2026;

4. Di impegnare la somma complessiva di € 1.650,00 per Ricorso per decreto ingiuntivo n. 424/2026 del 14.05.2026- RG. n. 1679/2026 Ing. Mariagrazia Crinò contro Comune Scaletta Zanclea, trova copertura nell'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione Consiliare n. 23 del 15.06.2026 all' Imp.256 /2026 al capitolo 12/ 2;

5.Di conferire incarico ad idoneo professionista esterno per ricorso per decreto ingiuntivo n. 424/2026 del 14.05.2026- RG. n. 1679/2026 Ing. Mariagrazia Crinò contro Comune di Scaletta Zanclea, per proporre controricorso innanzi, all'Avv. Paolo Giovanni Rotelli, con sede legale in Via Nino Bixio n. 89 cap. 98123 Messina, - C.F. . Omissisgiusto preventivo di spesa prot. n.4815 del 16.06.2026;

6.Di liquidare con successivo atto quanto spettante al prefato Avvocato a presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, nonché la regolarità tecnica del medesimo provvedimento;

Di dare atto che la presente determinazione:

-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed inserita ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area
Servizi Generali ed Istituzionali
(Maria Micalizzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente (www.comunescalettazanclea.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal 23/06/2026 al 08/07/2026 Reg. n. _____.

Scaletta Zanclea, lì _____

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Dott.ssa Minissale
Giuseppina

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Scaletta Zanclea lì, _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa
Minissale Giuseppina